

Bologna, 14 ottobre 2021

Maria (Milli) Virgilio

- maria.virgilio@unibo.it

- avv.virgilio@studiovirgilio.com

La violenza contro le donne basata sul genere. Definizioni

I. LE DEFINIZIONI

DEFINIZIONI di sintesi, nel linguaggio comune

violenza contro le donne basata sul genere (Conv. Istanbul- Cons. Eu)

violenza di genere (Direttiva 2012/29/UE)

violenza contro le donne

violenza sulle (nei confronti delle) donne

le violenze maschili contro le donne

violenza domestica

violenza nelle relazioni di intimità (o affettive)

violenza sessuale, stalking

discriminazione di genere, diseguaglianza di genere

FEMMINICIDIO Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere

Il meccanismo di monitoraggio della convenzione di Belém do Pará (MESECVI) ha definito il termine "femminicidio" come la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, ad opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione

DEFINIZIONI normative, descrittive e analitiche

CONSIGLIO D'EUROPA.

La più recente definizione della violenza contro le donne è contenuta nella **Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia)**

ART. 3

- a)** con l'espressione “**violenza contro le donne**” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b)** l'espressione “**violenza domestica**” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c)** con il termine “**genere**” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d)** l'espressione “**violenza contro le donne basata sul genere**” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e)** per “**vittima**” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f)** con il termine “**donne**” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

ONU

La definizione storica della violenza contro le donne è contenuta nella **Risoluzione adottata dall'Assemblea generale ONU il 19 dicembre 1993, n. 48/104, Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne:**

ART.1.

Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione “**violenza contro le donne**” sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come

risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.

ART. 3

La violenza contro le donne riguarda principalmente:

a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento;

b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità in generale, compreso lo stupro, l'abuso sessuale, le molestie e l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione forzata;

c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque si manifesti.

UNIONE EUROPEA

Direttiva 2012/29/UE

Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

(17) Per violenza di **genere** s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo **genere**, della sua identità di **genere** o della sua espressione di **genere** o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare **genere**. Può provocare un danno **fisico**, **sessuale**, emotivo o **psicologico**, o una perdita **economica** alla vittima. La violenza di **genere** è considerata una **forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali** della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»...

